



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 989 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

L'Oasi Sas di Piras Marco & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' Maellaro, Vito Fabio Colonna, con domicilio eletto presso lo studio Nicolo Maellaro in Bari, via Abate Gimma 147;

***contro***

Comune di Chiavari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento:

- della Deliberazione di G.C. di Chiavari n. 167 del 18.07.2024 avente a oggetto:

“indicazioni organizzative in ordine alle procedure di assegnazione delle concessioni in aree demaniali ed approvazione criteri in ordine alle procedure di evidenza pubblica” (doc. 1);

- della Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Demanio Marittimo 18.07.2024, n. 1169, pubblicata sull’albo pretorio on line a far data dal 18/7/2024 di approvazione dello schema di avviso pubblico inerente alla “procedura di assegnazione della concessione demaniale marittima denominata area 13 avente ad oggetto un chiosco bar e nn. 4 cabine e connessa autorizzazione ex art. 45-bis codice della navigazione sull’adiacente tratto di arenile per l’erogazione di servizi connessi alla balneazione” (doc. 2);

- dell’Avviso, pubblicato dal Comune di Chiavari a far data dal 18.07.2024 “inerente alla procedura di assegnazione della concessione demaniale marittima denominata Area 13” Pag. 1 di 36 congiuntamente ai relativi allegati, tra i quali, segnatamente ed espressamente, l’All. B pertinente a "Scheda dei criteri e dei punteggi"; (doc. 3)

nonché per l'annullamento

di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto e in particolare, ove occorra, della Deliberazione di Giunta del Comune di Chiavari 21/12/2023, n. 247, pubblicata sull’albo pretorio on line del medesimo Comune a far data dal successivo 27/12/2023, avente ad oggetto "Validità concessioni demaniali marittime al 31/12/2024.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L’OASI SAS DI PIRAS MARCO & C. il 26\1\2025 :

ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento:

della determinazione dirigenziale del Comune di Chiavari 9/12/2024 n. 2006, pubblicata sull’albo pretorio on line del medesimo Comune, avente ad oggetto "procedure di assegnazione delle concessioni in aree demaniali di cui alla dgc n. 167 del 18 luglio 2024 e dd n. 1169 del 18 luglio 2024 – aggiudicazioni";

di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto e, in particolare, degli atti / verbali / provvedimenti, comunque denominati, assunti dalla Commissione giudicatrice e dal Comune di Chiavari nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica riferita all'assegnazione di una concessione demaniale marittima in Area 13.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L'OASI SAS DI PIRAS MARCO & C. il 28\1\2025 :

per l'annullamento,

Se del caso in parte qua in relazione a quanto infra dedotto,

*previa immediata adozione di idonee misure cautelari*

anche ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 104/2010 (e s.m.i.),

di atti conseguenti e connessi con il ricorso R.G.R. n. 989/2024, vale a dire:

- della determinazione dirigenziale del Comune di Chiavari 9/12/2024 n. 2006, pubblicata sull'albo pretorio on line del medesimo Comune, avente ad oggetto "procedure di assegnazione delle concessioni in aree demaniali di cui alla dgc n. 167 del 18 luglio 2024 e dd n. 1169 del 18 luglio 2024 – aggiudicazioni" (doc. 8 allegato al primo ricorso per motivi aggiunti);

- dei Verbali delle procedure di assegnazione delle concessioni in aree demaniali di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 18 luglio 2024 e alla Determinazione dirigenziale n. 1169 del 18 luglio 2024, e segnatamente : (i) del verbale di seduta pubblica del 4 novembre 2024 (doc. 10); (ii) del verbale di seduta riservata dell'11 novembre 2024 (doc. 11); (iii) del verbale della terza seduta del 18 novembre 2024 (doc. 12); (iv) del verbale delle operazioni svolte in seduta riservata nei giorni 18 novembre 2024, 19 novembre 2024, 20 novembre 2024, 25 novembre 2024 e 4 dicembre 2024 (doc. 13);

E PER L'ANNULLAMENTO,

PER QUANTO MAGGIORMENTE RILEVA RISPETTO ALLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

EX ART. 56 DEL D.LGS. N. 104/2010 (E S.M.I.),

del provvedimento dirigenziale 13/1/2024 [rectius, 13.1.2025: i.e. datata 13 gennaio 2024 ma trasmesso in data 13 gennaio 2025], a firma del Dirigente del Comune di Chiavari, Dott. Ing. Eric Parpaglione] avente ad oggetto “Sgombero aree precedentemente occupate”, trasmesso a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato assegnato al concessionario l’incongruo termine di 15 giorni per “rimuovere qualsivoglia opera e/o manufatto e/o bene mobile presente sulle aree da voi precedentemente occupate e di riportare in pristino stato, ai sensi del codice della navigazione” (doc. 16);

nonché per l'annullamento

di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto e, in particolare, degli atti / verbali / provvedimenti, comunque denominati, assunti dalla Commissione giudicatrice e dal Comune di Chiavari nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica riferita all’assegnazione di una concessione demaniale marittima in Area 13;

e per l'annullamento

di tutti gli atti oggetto del ricorso R.G.R. n. 989/2024: vale a dire per l'annullamento, se del caso in parte qua, in relazione a quanto infra dedotto,

- della Deliberazione di G.C. di Chiavari n. 167 del 18.07.2024 avente a oggetto: “indicazioni organizzative in ordine alle procedure di assegnazione delle concessioni in aree demaniali ed approvazione criteri in ordine alle procedure di evidenza pubblica” (doc. 1 allegato al ricorso principale);

- della Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Demanio Marittimo 18.07.2024, n. 1169, pubblicata sull’albo pretorio on line a far data dal 18/7/2024 di approvazione dello schema di avviso pubblico inerente alla “procedura di assegnazione della concessione demaniale marittima denominata area 13 avente ad oggetto un chiosco bar e nn. 4 cabine e connessa autorizzazione ex art. 45-bis codice della navigazione sull’adiacente tratto di arenile per l’erogazione di servizi connessi alla balneazione” (doc. 2 allegato al ricorso principale);

- dell'Avviso, pubblicato dal Comune di Chiavari a far data dal 18.07.2024 "inerente alla procedura di assegnazione della concessione demaniale marittima denominata Area 13" congiuntamente ai relativi allegati, tra i quali, segnatamente ed espressamente, l'All. B pertinente a "Scheda dei criteri e dei punteggi"; (doc. 3 allegato al ricorso principale)
- nonché per l'annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto e, in particolare, ove occorra, della Deliberazione di Giunta del Comune di Chiavari 21/12/2023, n. 247, avente ad oggetto "Validità concessioni demaniali marittime al 31/12/2024".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di adozione di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il termine per lo sgombero dell'area in concessione viene a scadenza in data antecedente a quella della prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare nell'ordinaria sede collegiale.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie e per l'effetto sospende l'esecuzione dell'ordine di riduzione in pristino stato di cui alla nota comunale del 13 gennaio 2025.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 febbraio 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 28 gennaio 2025.

**Il Presidente**

**Giuseppe Caruso**

**IL SEGRETARIO**